



COMUNE DI CELLAMARE
Provincia di Bari

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO
DI DEROGA ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE
STRADALE ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

Approvato con deliberazione di C.C. n.2 del 13/02/2007

ART. 1 Descrizione

ART. 2 Chi lo può richiedere

ART. 3 Come richiederlo

ART. 4 Tempi del rilascio

ART. 5 Validità e rinnovo

ART. 6 Furto o smarrimento del contrassegno

ART. 7 Sosta dei veicoli e spazi di sosta personalizzati

ART. 8 Occupazione abusiva degli spazi

ART. 9 Contrassegno - Caratteristiche

ART. 10 Normativa di riferimento

ART. 11 Norme transitorie

Art. 1 Descrizione

Il contrassegno per diversamente abili ha l'obiettivo di agevolare la mobilità delle persone con ridotta capacità di deambulazione e delle persone non vedenti. (di seguito denominate diversamente abili).

Il contrassegno CONSENTE, nell'ambito di tutto il territorio nazionale, ai diversamente abili di:

- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
- circolare nelle zone a traffico limitato (ztl);
- circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone diversamente abili tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate";
- sostare nelle zone a traffico limitato (ztl);
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione, e comunque mai quando è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;
- avere aree gratuite riservate nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere riservato ai diversamente abili almeno un posto ogni 50 o frazione di 50. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo.
- Il diversamente abile può parcheggiare anche nei posti delimitati da segnaletica orizzontale blu, che, secondo quanto stabilito da una circolare del Ministero dei trasporti (C. n. 107 del 6 febbraio 2006) sono gratuiti quando occupati da veicoli al servizio delle persone diversamente abili detentrici del contrassegno.

Il contrassegno NON CONSENTE la deroga ai divieti di sosta previsti negli articoli 157, 158 e di altre disposizioni del Codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, ad esempio:

- sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri);
- sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
- sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione (a meno di 5 metri);
- sosta in corrispondenza di dosso o curva;
- sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
- sosta in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- sosta allo sbocco dei passi carrabili;
- sosta sul marciapiede;
- sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani.

In tutti questi casi, quando sul veicolo è esposto il contrassegno diversamente abili, non si ha il blocco o la rimozione del veicolo, ma in caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione è consentito lo spostamento in un'area limitrofa sicura.

Il contrassegno, di colore arancione, è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale.

Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del diversamente abile.

L'utilizzo improprio del contrassegno verrà perseguito con sanzioni amministrative a norma di legge. Il contrassegno verrà ritirato se utilizzato da persona diversa dal titolare.

Art. 2 Chi lo può richiedere

Per richiedere il contrassegno è necessario avere i seguenti requisiti:

- essere in possesso del certificato d'invalidità che attesta l'incapacità di deambulare, oppure la condizione di cecità totale o di non vedente (residuo non superiore 1/10);
- essere residente a Cellamare.

Art. 3 Come richiederlo

Per richiedere il contrassegno è necessario fare richiesta indirizzata al Sindaco del Comune di Cellamare; la domanda è in carta libera e su appositi modelli prestampati disponibili presso il Comando di Polizia Municipale e va presentata esclusivamente all'ufficio protocollo del Comune; alla domanda deve essere allegata la documentazione medica, rilasciata dalla commissione di medicina legale della ASL/BA attestante la ridotta capacità di deambulazione oppure la cecità totale o la condizione di non vedente (con residuo visivo non superiore a 1/10). Il permesso ha validità 5 anni.

Se la richiesta viene fatta da una persona delegata, deve essere munita di un documento di identità della persona richiedente.

In assenza nel certificato dell'indicazione di riduzione della capacità di deambulazione, l'interessato, trattandosi di persona conosciuta dalla commissione, richiede al Servizio di Igiene Pubblica (ASL /BA) un'attestazione che certifica la capacità di deambulazione ridotta.

Per le invalidità temporanee è necessario fare richiesta indirizzata al Sindaco del Comune di Cellamare, la domanda è in carta libera e su appositi modelli prestampati disponibili presso il Comando di Polizia Municipale e va presentata esclusivamente all'ufficio protocollo del Comune, la durata del contrassegno è limitata al periodo di ridotta deambulazione risultante da certificazione medica della commissione invalidi civili o della commissione medica locale, che attesti la difficoltà di deambulazione. Se la documentazione non evidenzia alcun termine della validità, il certificato è valido cinque anni.

Art. 4 Tempi del rilascio

Il rilascio del contrassegno, se viene presentata tutta la documentazione necessaria, è immediato.

Art. 5 Validità e rinnovo

Il contrassegno diversamente abili ha validità 5 anni.

Il rinnovo è subordinato alla richiesta indirizzata al Sindaco del Comune di Cellamare, la domanda è in carta libera e su appositi modelli prestampati disponibili presso il Comando di Polizia Municipale; alla domanda, oltre al vecchio contrassegno, deve essere allegata:

- a) In caso di invalidità temporanea:
 - la documentazione medica, rilasciata dal medico di base attestante il persistere delle condizioni invalidanti;

b) In caso di invalidità permanente:

- la documentazione medica, rilasciata dal medico di base attestante il persistere delle condizioni di ridotta capacità di deambulazione.

Art. 6 Furto o smarrimento del contrassegno

In caso di furto o smarrimento del contrassegno il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia all' Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per il rilascio dei duplicati a seguito del furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegata copia denuncia, numero del precedente contrassegno, ricevuta di versamento di Euro 10,00, intestata al Comune di Cellamare conto corrente n. 18310706.

Art. 7 Sosta dei veicoli e spazi di sosta personalizzati

I veicoli al servizio di persone diversamente abili, titolari di contrassegno, possono essere lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza rispettare i limiti di tempo previsti.

Sul territorio comunale sono state istituite delle aree di sosta per veicoli a servizio di persone diversamente abili.

Per utilizzare queste aree il veicolo in sosta deve essere munito di apposito contrassegno, da esporre in evidenza sul parabrezza.

E' possibile chiedere l'istituzione di aree di sosta riservate ai diversamente abili, sia generiche che personalizzate, nei pressi dell'abitazione o del posto di lavoro quando non è disponibile un posto auto proprio o non ci sono spazi per compiere agevolmente le operazioni di salita e discesa dall'auto.

Come richiedere l'area di sosta personalizzata:

Per ottenere l'istituzione di uno spazio di sosta personalizzato è necessario:

- avere la patente di guida;
- essere residenti nel Comune di Cellamare e non disporre di un posto auto nelle vicinanze della propria abitazione, (chi non è residente può richiedere il posto auto personalizzato solo per motivi di lavoro);
- essere titolare del contrassegno diversamente abili rilasciato dal comune di residenza.

Se in possesso dei requisiti necessari, il richiedente presenta domanda al Settore Polizia Municipale del Comune di Cellamare.

Come richiedere l'area di sosta generica:

La richiesta di un posto di sosta generico per diversamente abili può essere fatta da un parente, anche non convivente, del congiunto da trasportare che abbia i seguenti requisiti:

- sia in possesso di auto provvista di contrassegno per trasporto diversamente abili;
- non abbia garage, se la richiesta è per un'area di sosta nei pressi dell'abitazione.

Art.8 Occupazione abusiva degli spazi

In caso di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli a servizio dei diversamente abili , è possibile richiedere l'intervento della Polizia Municipale chiamando l'ufficio al numero 0804656240.

Art. 9 Contrassegno – Caratteristiche

Il contrassegno fornito dal Comune è conforme al modello previsto dalla precedente normativa in materia. Esso è di colore arancione, con bordo da cm. 1 di colore bianco avente dimensione di cm.11 x cm.14, nella parte superiore riporta lo stemma comunale e la dicitura “COMUNE DI CELLAMARE” Polizia Municipale, al terzo rigo la dicitura “Parcheggio diversamente abili” e subito dopo “il presente è valido solo con il diversamente abile a bordo”, quindi il logo stilizzato, concessione n. _____ scade il _____ infine il responsabile del servizio, firma e timbro, a richiesta il contrassegno potrà essere plastificato.

Art. 10 Normativa di riferimento

- D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.”
- D.P.R. n. 485 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.
- D.Lgs. n. 285, art. 118, del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e integrazioni.
- Circolari n. 1270 del 28.06.1979, n. 310 del 07.03.1980 e n. 1030 del 16 giugno del Ministero LL.PP. sulle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli invalidi.
- Legge 30.03.1971, n. 118 “Normativa in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 11 Norme transitorie

I contrassegni già rilasciati dall'amministrazione, manterranno la loro validità naturale di 5 anni, fino alla loro sostituzione, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.